

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 20,30 in Via San Bernardino 29 Sant'Angelo in Vado presso abitazione Dini si è riunita l'assemblea *ordinaria* dei soci dell'associazione Raggruppamento GEV PU per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica statutaria per adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (art. 101,co.2), Sono presenti i Signori: vedi registro presenze (allegato A)

Albertucci Augusto, Bianchini Luigi, Menditti Salvatore, Burattini Iacopo, Faustini Nicolas, Benelli Orietta, Spadoni Luiselle, Venturini Paolo, Scardacchi Samuele, Paci Cesare, Giuseppe Dini.

Prende la parola il Presidente Dini Giuseppe il quale constatata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su designazione unanime dei presenti viene nominato segretario Paci Cesare

Il Presidente dell'assemblea fa presente ai soci intervenuti che occorre variare lo statuto associativo, per adeguarlo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e permettere all'associazione di rientrare nell'ambito degli enti del terzo settore.

Le modifiche si rendono necessarie anche ai fini della permanenza dell'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato la cui iscrizione permetterà la trasmigrazione nel futuro Registro unico nazionale del terzo settore.

Sono stati messi in evidenza le modifiche obbligatorie, L'inserimento delle finalità ed i diritti dei soci alla risposta di diniego e alla possibilità di accesso ai documenti; è stata variata la scadenza del Raggruppamento ed inserito le modifiche dei compiti di rappresentanza del Presidente

L'Assemblea dopo ampia discussione e dopo aver analizzato tutte le modifiche ed integrazioni proposte, all'unanimità,

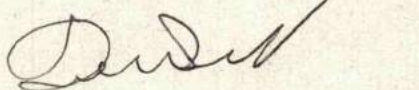
Delibera

di approvare tutte le modifiche e di adottare un nuovo testo di Statuto associativo che al presente Verbale si allega sotto la lettera B), dal Presidente letto ai presenti.

Prima di sciogliersi l'assemblea conferisce mandato al Presidente perché provveda a tutte le formalità dipendenti dal presente atto presso l'Agenzia delle entrate e la Regione.

Non essendovi altro di cui discutere l'assemblea si chiude alle ore 22,30

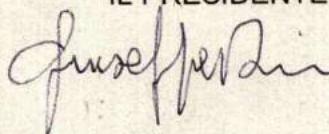
IL SEGRETARIO



All. A): Registro presenti

All. B): Nuovo statuto associativo

IL PRESIDENTE



ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE Raggruppamento GEV PU
Sant'Angelo in Vado via San Bernardino 29, 28 gennaio 2022, ore 20,30 – 22,30.

REGISTRO PRESENZE DEI SOCI

Venturini Paolo

Paolo Venturini

Spadoni Luiselle

Luiselle Spadoni

Burattini Iacopo

Burattini Iacopo

Faustini Nicolas

Nicolas Faustini

Bagiacchi Gabrio

Bagiacchi Gabrio

Bianchini Luigi

Bianchini Luigi

Albertucci Augusto

Albertucci Augusto

Menditti Salvatore

Menditti Salvatore

Benelli Orietta

Orietta Benelli

Scardacchi Samuele

Samuele Scardacchi

Paci Cesare

Paci Cesare

Dini Giuseppe

Giuseppe Dini



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio Territoriale di Pesaro
Atto Registrato **31 GEN 2022** 102 Serie **3**
PREVIO VERSAMENTO DI € **5.550,00**
(DICI € PER TRASCRIZIONI)

IL FUNZIONARIO
Simone Lodovici
Simone Lodovici
*Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO DEL RAGGRUPPAMENTO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Titolo I - Principi generali

Art.1 - Costituzione

1. Art.1 E' costituito in Pesaro l'organizzazione di volontariato ai sensi del D.L.vo n. 117/2017 di seguito denominata Raggruppamento delle Guardie Ecologiche (GGEV) della Provincia di Pesaro ed Urbino ODV (Organizzazione di Volontariato) chiamato gruppo ai sensi dell'art. 3 della legge Regione Marche del 19 luglio 1992 n. 29 con sede legale in Pesaro via Mameli 44/b int. 312 61100 Pesaro.

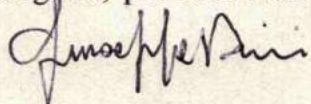
Il Raggruppamento GEV ai sensi del Dlvo 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni utilizzerà la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e l'acronimo ONLUS nella denominazione dell'Associazione nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico.

E' riconosciuta Associazione Onlus iscritta alla Sez. Ambiente con D.Dir. Regionale Marche n. 77/APR del 19.05.2005. E' un'associazione riconosciuta a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986 di protezione ambientale quale socio giuridico affiliato a Federgev Italia con Dm n. DEC/RAS 224/2007 del 5.2.2009 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Svolge compiti di protezione civile con riconoscimento del D.Dir. n.66/AGP - GPR del 3/10/2006 Regione Marche ed è iscritta nella sezione Dip. Prot. Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. n. DPC/VRE 0045095 del 27/07/2007.

2. Il GGEV può eleggere la propria residenza anche in altra sede.

3. Il GGEV, per garantire una presenza capillare sul territorio provinciale, per agevolare l'operatività delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) nell'area loro assegnata, per coordinare le relazioni con gli



enti e gli organismi decentrati con i quali le GEV collaborano, può individuare delle sedi operative distaccate con autonomie particolari.

Art.2 - Finalità

Il GGEV è un'associazione senza scopo di lucro, democratica, apolitica ed aconfessionale, è centro permanente di vita associativa a carattere volontario. E' costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore,

Il GGEV è un'associazione che tra i suoi scopi ha la tutela e valorizzazione della natura, degli animali e dell'ambiente e inoltre del patrimonio ambientale, botanico naturalistico e la promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge del 1 giugno 1939 n. 1089 e succ. modifiche ed integrazioni.

Art.3 - Caratteristiche e finalità

1. Il GGEV propone le seguenti finalità:

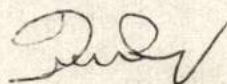
a) Al fine del raggiungimento dei suoi scopi di protezione nomina e istituisce un servizio di guardie ecologiche, zoofile, ittico - venatorie, campestri, ambientali, funghi e tartufi, piante officinali, marittime in base alla normativa di settore che regola la materia, alla vigilanza nel rispetto delle leggi, regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa dell'ambiente, degli animali, della fauna selvatica e del patrimonio naturale.

b) tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente;

c) educazione e sensibilizzazione, attraverso attività didattiche, al rispetto della natura e degli ecosistemi (biotopi e biocenosi);

d) divulgazione ed educazione al rispetto delle norme e dei principi dettati dalla vigente legislazione in materia ambientale;

e) collaborazione con le Autorità competenti nelle opere di soccorso in caso di calamità naturali, disastri ecologici ed incendi boschivi.



- f) costituzione di un punto di riferimento tecnico ed organizzativo per l'attività delle GEV;
- g) coordinamento e rappresentanza nei rapporti tra le GEV coordinamento e rappresentanza nei rapporti tra le gev e le gez ed i soggetti esterni sia pubblici che privati;
- h) collaborazione attiva nell'organizzazione e nello svolgimento dei corsi per la formazione di nuove GEV e GEZ e per l'aggiornamento delle esistenti ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale del 19 luglio 1992 n.29 e leggi connesse alle materie di intervento riconosciute
- i) promozione, nelle sedi appropriate, della revisione e del miglioramento della normativa posta a tutela dell'ambiente.
- j) avvalersi di prestazioni professionali da parte di soggetti qualificati per lo svolgimento di attività attinenti alle finalità statutarie.
- k) produzione di materiale informativo e didattico ritenuto idoneo a raggiungere le finalità indicate nei punti precedenti del presente comma e divulgazione dello stesso mediante l'utilizzo dei principali mezzi di comunicazione (editoria, stampa, radio, televisione, Internet, posta, seminari, convegni, dibattiti, manifestazioni pubbliche, ecc.).
- l) svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statuari

Art.4 - Volontariato

1. Il GGEV ODV è un 'organizzazione di volontariato ai sensi del D.L.vo n. 117/2017 legge sul volontariato (Codice Terzo Settore), persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con controllo della raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

2. L'associazione ed i rispettivi soci, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attività di interesse generale elencate, collaborano, operando secondo le direttive da questi emanate, con gli enti e gli organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia

Giuseppe Anni

di: inquinamento idrico, acustico e atmosferico; gestione integrata dei rifiuti; escavazioni di materiali litoidi; polizia idraulica; protezione della fauna e della flora; esercizio della caccia e della pesca; tutela del patrimonio naturale e paesistico; difesa dagli incendi boschivi; osservanza delle prescrizioni di polizia forestale; tutela degli animali da affezione e biodiversità. A tal fine segnalano le infrazioni rilevate e precisano, ove possibile, le generalità del trasgressore; accertano nei limiti dell'incarico ricevuto le violazioni, comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, di disposizioni di leggi o di regolamenti nelle materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, tra cui anche quelle relative alle oasi e zone di ripopolamento e cattura, nonché le violazioni dei provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

collaborano con le autorità competenti nei soccorsi in caso di pubbliche calamità o di emergenze di carattere ecologico. (art.2 L.R.29/1992 aggiornata). Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

3. Il GGEV è una organizzazione ONLUS ai sensi del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n.460.

3. L'attività dei Soci è prestata sotto forma di volontariato, quindi è gratuita e non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.

Art.5 - Altri gruppi GEV

1. Il GGEV della Provincia di Pesaro ed Urbino oltre ad intrattenere rapporti di collaborazione e assistenza con i gruppi, Corpi, Raggruppamenti, coordinamenti (o come altro denominati) può richiedere alla competente Prefettura territoriale e agli altri enti preposti, l'approvazione della nomina di guardie volontarie in ambito nazionale, regionale e extraregionale in particolare nella Regione Marche nelle Province di Ancona, Macerata e Fermo quale associazione riconosciuta affiliata a Federgev Italia.

2. Il Raggruppamento GEV può altresì ricevere in affiliazione, ai fini di svolgimento degli scopi statuari, guardie con competenze di vigilanza, provenienti da altre associazioni,

[Firma]

senza obbligo di dimissioni dalle stesse di appartenenza.

Titolo II - Soci e aspiranti GEV

Art.6 - Soci fondatori

1. Sono Soci fondatori le GEV che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Art.7 - Soci ordinari

1. Sono soci ordinari le persone che abbiano ottenuto il decreto di nomina a Guardia Ecologica, zoofila, Ittico - Venatoria etc. volontaria, rilasciato dalla competente Prefettura territoriale e dagli enti preposti, ai sensi dell'art. 138 del TULPS e che sono stati ammessi successivamente al GGEV. Tutti questi soggetti per comodità saranno chiamati qui di seguito GEV.

Art.8 - Soci onorari

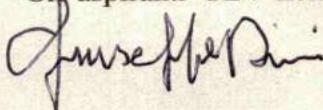
1. Sono Soci onorari le GEV nominate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
2. La nomina deve essere motivata dai meriti in materia di tutela del patrimonio naturale della Provincia di Pesaro e Urbino per i quali il candidato si sia particolarmente distinto.

Art.9 - Aspiranti

1. Sono aspiranti GEV le persone che non abbiano ancora ottenuto il decreto di nomina di cui all'art.6, ma che collaborino attivamente con il GGEV per il conseguimento dei fini statuari di cui all'art.2.
2. Le aspiranti GEV possono partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di parola e funzioni consultive, ma senza diritto di voto.

Art.10 - Diritti

1. I Soci del GGEV hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci ed a votare direttamente o per delega scritta.
2. I Soci fondatori, ordinari e onorari possono essere eletti nelle cariche sociali.
3. I Soci ordinari e onorari possono essere eletti nelle cariche sociali dopo un anno dalla data di ammissione al GGEV.
4. Gli aspiranti GEV non possono essere



eletti alle cariche sociali.

Art.11 - Doveri

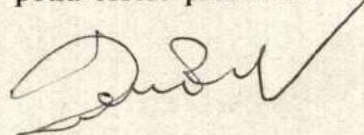
1. I Soci del GGEV e gli aspiranti GEV devono:
a) rispettare il presente statuto, il regolamento interno, il regolamento di servizio e le deliberazioni degli organi sociali;
b) versare regolarmente la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale;
c) partecipare alle attività sociali;
d) non intraprendere iniziative personali a nome del GGEV senza la preventiva autorizzazione del Consiglio direttivo.

Art.12 - Ammissione

1. Sono ammesse al GGEV le GEV e gli aspiranti GEV che abbiano presentato al Consiglio direttivo una domanda scritta contenente nome, cognome, residenza, data di nascita del richiedente e quant'altro il Consiglio direttivo ritenga opportuno inserire nella domanda stessa.
2. Il Consiglio direttivo accerta l'esistenza dei requisiti del richiedente e ne delibera l'ammissione al GGEV.
3. Ai soci cui viene negata l'ammissione il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla agli interessati.
4. All'atto dell'adesione il Socio esenta il GGEV, nonché gli organi direttivi dello stesso, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovesse causare nell'esercizio delle proprie funzioni.
5. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Art.13 - Cessazione

1. I Soci cessano di far parte del GGEV per decesso, recesso, decadenza o esclusione.
2. Il recesso è deliberato dal Consiglio direttivo su domanda motivata del Socio e potrà essere presentata in qualsiasi momento.



La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo:

- a) nei confronti del Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) quando il Socio si renda colpevole di inosservanza del presente statuto, del regolamento interno, del regolamento di servizio e delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) per morosità nel versamento della quota associativa;
- d) per evidente inattività.
- e) qualora il Socio arrechi in qualunque modo danni morali o materiali al GGEV.

3. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio direttivo contro il Socio che svolga attività contrastante con gli obiettivi del GGEV. Tanto nel caso della decadenza, che in quello dell'esclusione, il Socio ha diritto di ricorrere al Collegio dei probiviri. Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto al rimborso della quota associativa.

4. La qualità di Socio non è trasmissibile.

Titolo III - Organi

Art.14 - Organi

1. Sono organi del GGEV:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei sindaci revisori;

Art.15 - Durata delle cariche

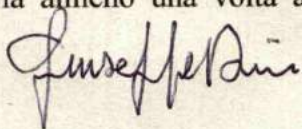
1. Ogni organo elettivo del GGEV rimane in carica per tre anni. È consentita la rieleggibilità dei rappresentanti uscenti. Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spesa dovranno essere concordati e definiti con il Consiglio direttivo.

Art.16 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci ivi compresi i Soci fondatori, i Soci onorari e gli Aspiranti GEV in regola con i requisiti degli articoli di cui al Titolo II.

2. L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio direttivo e può essere ordinaria e straordinaria.

3. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il



quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure in via straordinaria con richiesta scritta ed indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un decimo dei Soci.

4. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione specifica degli argomenti all'ordine del giorno, nonché della data e del luogo di convocazione deve essere spedito ai Soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea a mezzo lettera semplice da spedirsi in tempo utile nonché per posta elettronica, a mezzo PEC o a mezzo fax e laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella sede sociale. L'avviso deve contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.

5. L'Assemblea ordinaria discute e approva il bilancio, elegge i membri del Consiglio direttivo, e del Collegio dei sindaci revisori, discute le linee e gli obiettivi generali dell'Associazione, delibera quanto necessario al buon funzionamento dell'Associazione, apporta eventuali modifiche ai regolamenti.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria e delibera sulle modificazioni del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

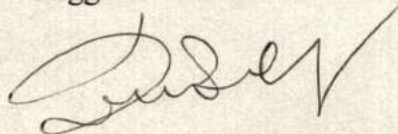
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un consigliere da lui delegato che nomina un segretario verbalizzante e due scrutatori tra i Soci presenti. È costituita e vota validamente in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti.

8. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, o per appello nominale od a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il Consiglio direttivo o un quinto dei Soci presenti.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art.17 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da quattro a quindici membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-



Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi, nonché ogni volta che egli lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi membri.

3. La convocazione è fatta, possibilmente, a mezzo avviso scritto o posta telematica e in caso di urgenza mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per via telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo ferme restando le maggioranze previste. Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni sono palesi.

4. Spetta al Consiglio direttivo:

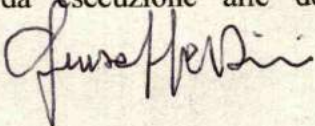
- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- b) redigere i bilanci;
- c) coordinare gli interventi istituzionali dei Soci e l'attività di servizio delle GEV iscritte al GGEV;
- d) deliberare sull'ammissione o l'esclusione dei Soci;
- e) sottoporre al Collegio dei sindaci revisori eventuali questioni disciplinari;
- f) proporre l'importo della quota associativa.

5. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere subentra, al suo posto, il primo dei non eletti, fino al termine del mandato attribuito al membro del Consiglio direttivo che ha sostituito.

6. Il Consiglio direttivo è tenuto a verbalizzare le proprie deliberazioni.

Art.18 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. delle GGEV, presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio direttivo. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del



Consiglio direttivo.

2. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

3. In caso di necessità ed urgenza può assumere da solo le decisioni di pertinenza del Consiglio direttivo, provvedendo entro dieci giorni, a convocare il Consiglio direttivo per la ratifica.

4. In caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice-Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.

Art.19 - Il Collegio dei sindaci revisori

1. Il Collegio dei sindaci revisori è formato da tre membri maggiorenni scelti fra i Soci fondatori, ordinari ed onorari, che siano stati ammessi all'Associazione da più di tre anni.

2. I tre membri del Collegio non possono far parte del Consiglio direttivo e nominano al loro interno il Presidente.

3. Il Collegio dei sindaci revisori esercita la supervisione amministrativa e redige annualmente il parere sulla validità del bilancio consultivo e sulla sua rispondenza alla realtà.

Titolo IV - Gestione patrimoniale

Art.20 - Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da entrate, donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio.

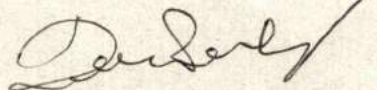
2. Le entrate sono costituite dai contributi associativi e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte dall'Associazione.

3. La perdita della qualità di Socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art.21 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consultivo e la relazione del



Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

3. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Titolo V - Gestione straordinaria

Art.22 - Durata e scioglimento

1. La durata dell'Associazione è stabilita fino al suo scioglimento.

2. L'Assemblea dei Soci può prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con una maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti aventi diritto al voto.

4. In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

Art.23 - Modifica dello statuto

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata, con una maggioranza di tre quarti dei Soci presenti aventi diritto al voto.

2. Le proposte di modifica possono essere portate in Assemblea per la discussione quando siano sottoscritte dal almeno un quinto dei Soci o quando siano proposte dal Consiglio direttivo.

3. Le proposte di modifica devono essere portate a conoscenza dei Soci almeno un mese prima dell'Assemblea in cui verranno discusse.

Titolo VI - Norme transitorie

Art.24 - Soci e organi alla costituzione

1. Alla data della costituzione del GGEV i soci fondatori sono tutti Aspiranti GEV.

2. Per garantire il funzionamento minimo

dell'Associazione tutti i diritti e tutti i doveri di Soci ordinari sono attribuiti anche ai Soci fondatori.

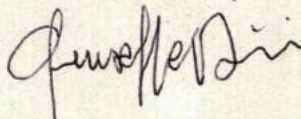
3. Quando tutti i Soci fondatori avranno ottenuto la nomina a GEV dalla Provincia, le norme del presente articolo saranno automaticamente abrogate.

4. L'abrogazione del presente articolo non comporta la decadenza degli organi sociali in carica al momento dell'abrogazione stessa.

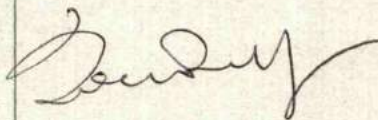
Art.25 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al Dlvo 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



GEV

3 102 31/01/2022

0,00

TQM22L000102000WE

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TQM